

GUIDA ALLA PATENTE A PUNTI E ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI PATENTE.




03

GOLINUCCI^{73°}
BROKER D'ASSICURAZIONI
dal 1057 assicuriamo la vostra serenità.

LE GUIDE DI >>>





Nella **“Guida al Codice della Strada”** abbiamo visto le principali regole di comportamento dettate dal Codice della Strada attualmente in vigore.

Nella **“Guida al ritiro, sospensione o revoca della patente”** abbiamo invece visto, nel dettaglio, i casi in cui la violazione di norme della circolazione stradale viene sanzionata con questo tipo di misure.

In questa guida vediamo come “funziona” la cosiddetta “patente a punti” e quali sono i diversi tipi di patente ottenibili in Italia.

ARAG

INDICE

COME “FUNZIONA” LA COSIDDETTA “PATENTE A PUNTI”?	04
TABELLA DEI PUNTEGGI	13
TABELLA TIPOLOGIA PATENTI	19
IL FOGLIO ROSA E LA PATENTE GA (Guida Assistita)	22
LA CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) E IL KB	23

Come “funziona” la cosiddetta “patente a punti”?

Esistono patenti “base” e patenti “superiori”; della prima categoria fanno parte la A (con la A1 e A2) e la B (con la B1 e la B2); della seconda categoria fanno parte le patenti dalla C in poi; a queste patenti “superiori” deve necessariamente essere affiancato un titolo abilitativo ulteriore, la Carta di Qualificazione del Conducente, per poter esercitare il trasporto professionale di cose o persone.

Le diverse tipologie di patente sono descritte all’art. 116 del CdS e le abbiamo schematizzate nell’apposito specchietto in fondo a questa guida.

La distinzione tra patente base e patente superiore* è importante anche perché: ad ogni patente è assegnato un punteggio iniziale di 20 punti che diminuisce ogni volta che viene commessa una delle infrazioni indicate in un’apposita tabella dei punteggi del Codice della strada; si può perdere da un punto a dieci punti, a seconda della gravità della violazione commessa.

La tabella dei punteggi è descritta all’art. 126bis del CdS; anch’essa è riportata in modo schematico in fondo a questa guida.



Come “funziona” la cosiddetta “patente a punti”?

È possibile recuperare i punti persi partecipando ad un corso di recupero; ogni autoscuola tiene questi specifici corsi, solitamente in orario serale; per le patenti “base” **si recuperano fino a 6 punti** per ogni corso; **9 punti per le patenti superiori***; i corsi sono della durata di 12 ore totali per le patenti base e 18 per patenti superiori*.

I punti vengono decurtati dalla patente che abilita alla guida del mezzo condotto al momento dell'infrazione: quindi se l'infrazione avviene alla guida di un veicolo per uso personale i punti sono sottratti dalla patente delle categorie A, o B o C; mentre se l'infrazione è commessa alla guida di un mezzo professionale (per i conducenti abilitati al trasporto professionale di cose o persone) i punti vengono sottratti dalla CqC (Carta di Qualificazione del Conducente) lasciando invece intatta la patente.

I punti vengono tolti dalla patente di chi era alla guida al momento dell'infrazione, non da quella del proprietario del veicolo. Infatti, l'organo di polizia stradale (polizia, carabinieri, vigili urbani, etc.) che accerta la violazione consegna al conducente un verbale di multa indicando anche il punteggio da decurtare.

Se non è possibile identificare il conducente (in tutti i casi in cui non sia possibile fermare il veicolo per motivi di sicurezza o di intralcio al traffico, o nelle ipotesi di “infrazione da remoto” – ad esempio telelaser o tutor per gli eccessi di velocità, o telecamera per il passaggio con il rosso) il verbale viene inviato al proprietario del veicolo o, nel caso di società, al legale rappresentante dell'azienda, che deve comunicare entro 60 giorni all'organo di polizia che ha accertato la violazione, i dati personali e della patente di chi era alla guida al momento dell'infrazione. Se queste informazioni non vengono comunicate, il proprietario deve pagare, oltre alla sanzione originaria, una ulteriore somma, che va da 250 a 1000 euro; ma in questo caso nessuno perde i punti della patente.



Lo stato del proprio punteggio e la cronologia sul Portale dell'Automobilista.

Fino a qualche tempo fa il Ministero dei Trasporti inviava periodicamente al domicilio del patentato una comunicazione che informava delle decurtazioni subite.

Con la legge 108 del 05/08/2022 tale onere del Ministero dei Trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, altrimenti detto Mims) è venuto meno; pertanto non arriva più alcun avviso; **è onere esclusivo di ognuno di noi verificare periodicamente la situazione del punteggio patente.**

Come si fa? È facile e conveniente; nello specchietto qui di seguito spieghiamo le modalità di accesso e consultazione.

Il Portale dell'Automobilista e l'App *iPatente*.

È necessario registrarsi, tramite **Spid**, al sito www.ilportaledellautomobilista.it.

Nel sito sono presenti varie informazioni, quali: la scadenza della propria patente di guida, la scadenza della polizza RCA dei veicoli intestati, la scadenza delle relative revisioni e, appunto, il punteggio della patente con lo storico delle decurtazioni nella sezione “**storico punti**”.

Le medesime informazioni sono presenti anche su un'App per smartphone, chiamata ***iPatente***. *Anche per la registrazione e i successivi accessi a detta app è necessario lo Spid (la app è scaricabile dallo store di qualsiasi smartphone, ad esempio Play Store per gli Android o App Store per Apple).*

Per conoscere il saldo punti, ma non lo storico delle decurtazioni, si può in alternativa contattare l'apposito numero telefonico 06.45775962 **attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24.**



il portale
dell'Automobilista

Lo storico del proprio punteggio viene aggiornato ad ogni verbale registrato: è però importante sapere che l'organo di polizia che ha accertato la violazione registra il punteggio da detrarre dalla patente negli archivi informatici del Mims entro 60 giorni da quando il verbale è diventato definitivo: cioè dopo che è stata pagata la sanzione pecuniaria o è decorso il termine per la presentazione di eventuali ricorsi. Fino ad allora il verbale non fa fede del punteggio patente.

Quindi gli unici strumenti istituzionalmente idonei e validi per verificare e certificare la propria effettiva situazione sono il Portale o l'App sopra indicati.

Cosa succede se si perdono tutti i punti?

Se si accumulano violazioni e non si frequentano corsi di recupero può capitare di “rimanere a zero”; è un'eventualità da scongiurare, perché le conseguenze dell'azzeramento del punteggio patente sono rilevanti. Occorre infatti rifare gli esami, perché quando tutti i punti della patente sono esauriti scatta l'obbligo di revisione della patente di guida.

La Motorizzazione Civile, delegata dal Mims, di cui fa parte, invia al conducente una lettera con la quale lo invita a rifare, entro 30 giorni, gli esami previsti per il rilascio di una vera e propria nuova patente.

In questo periodo di 30 giorni è ancora possibile circolare; se però gli esami non vengono prenotati e sostenuti la patente è sospesa a tempo indeterminato.

Dopo aver superato l'esame, sulla patente vengono riassegnati i 20 punti iniziali.

Attenzione, perché se invece gli esami non vengono superati la patente viene revocata (vedi anche nella **“Guida al ritiro, sospensione o revoca della patente”**); in realtà non si tratta di una vera e propria “revoca”; la patente di fatto viene annullata ed è possibile riottenerla rifacendo tutto l'iter amministrativo, esame teorico e pratico compresi.



Cos'è il “bonus per buona condotta”?

Ai conducenti che hanno almeno 20 punti viene automaticamente attribuito un “bonus” di 2 punti ogni due anni trascorsi senza infrazioni che facciano perdere punti. Con questo sistema si possono raggiungere al massimo 30 punti.

Inoltre, anche se si hanno meno di 20 punti se non si commettono infrazioni per due anni consecutivi il punteggio viene ripristinato a 20.

Attenzione: la Legge n.177/2024 ha introdotto la Sospensione breve della patente (“Sospensione della patente in relazione al punteggio”).

Questo nuovo istituto, regolamentato all'art. 218ter del Codice della Strada, prevede una sospensione della patente di 7 o di 15 giorni in caso di violazione delle norme in esso elencate; se al momento dell'infrazione il punteggio patente è **inferiore a 20 punti** ma uguale o superiore a 10 le **giornate di sospensione della patente saranno 7**; se invece il punteggio è **inferiore a 10** ma uguale o superiore a 1 le **giornate di sospensione saranno 15**.

→ Per saperne di più; vedi la **“Guida al ritiro, sospensione o revoca della patente”** o la **“Guida al Codice della Strada”**.

Neopatentati

A parte le altre limitazioni alle quali devono sottostare (vedi riquadro**) ai neopatentati (cioè nei primi tre anni dal conseguimento della patente) vengono sottratti il doppio dei punti che verrebbero sottratti per l'analoga violazione a chi ha la patente da più di tre anni.

Quanto al “bonus per buona condotta” invece esso, per questa categoria, è così strutturato: per ogni anno trascorso senza infrazioni è attribuito un “bonus” di 1 punto, fino ad un massimo di 3 punti totali.

Naturalmente anche i neopatentati possono partecipare ai corsi di recupero punti, e in tal caso non ci sono differenze normative rispetto a chi neopatentato non è.



**Quali sono le altre limitazioni per i neopatentati?

(art 117 Codice della Strada)

Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non si possono superare i 100 km/h in autostrada e i 90 km/h nelle strade extraurbane principali.

Per il medesimo periodo i titolari di patente B non possono guidare veicoli che abbiano un rapporto peso/potenza **superiore a 75 Kw/t** e una potenza massima **superiore a 105 Kw** (corrispondenti a 142 CV), indipendentemente dal fatto che si tratti di veicoli a motore termico o elettrici o plug in.

Attenzione: la disposizione sulla potenza dei veicoli si applica solo ai titolari di patenti di guida conseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge n.177/2024, cioè il 14/12/2024.

Per le patenti conseguite prima di tale data continua a valere la norma precedente, cioè:

per il primo anno dal conseguimento della patente divieto di condurre veicoli che abbiano un rapporto potenza/peso **superiore a 55Kw/t** (65 kw/t per le vetture elettriche o ibride plug in) e una potenza massima **superiore a 70kW** (corrispondenti a 95 CV).

In caso di violazione di queste disposizioni si ha la sanzione amministrativa da euro € 165 a € 660 e la sospensione della patente **da due ad otto mesi**.

Ricordiamo che **tutti questi vincoli di potenza vengono meno se il neopatentato siede alla guida di una vettura con a fianco un adulto di età non superiore ai 65 anni e patentato da almeno 10 anni** o con una licenza di categoria superiore, o quando il neopatentato sia alla guida di veicoli adibiti al servizio di persone invalide, purchè la persona invalida sia presente sul veicolo.



Zero alcool.

(art. 186bis CdS)

Nei primi tre anni è **vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche**.

I neopatentati che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche, e quindi sotto l'influenza di queste, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro € 164 a € 664, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un **tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l)**.

Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

Si ha inoltre la **Sospensione breve della patente** di 7 o 15 giorni, secondo quanto previsto dall'art.218ter comma 1 lettera p) e art. 186bis comma 2 CdS.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 186 CdS valide quindi per tutti i conducenti, con l'avvertenza che per i neopatentati:

- 1.** la decurtazione del punteggio patente raddoppia (come per qualsiasi altra violazione che preveda la decurtazione del punteggio);
- 2.** in caso di guida con tasso alcolemico da 0,5 g/l a 0,8 g/l le sanzioni (sia pecuniarie che accessorie, quindi anche la durata della sospensione patente) **sono aumentate di un terzo**; in caso di tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l le sanzioni sono **aumentate da un terzo alla metà**.

→ Per saperne di più: vedi la **“Guida al ritiro, sospensione o revoca della patente”** o la **“Guida al Codice della Strada”**.



Ricorsi contro l’errata decurtazione punti.

Può accadere che, anche per un semplice errore materiale di trascrizione oltre che per errata applicazione di legge, il verbale di violazione disponga una decurtazione di punti che in realtà non dovrebbe esserci, o dovrebbe essere di entità minore.

Prima di tutto è necessario ricordare che la decurtazione dei punti inserita nel verbale di violazione della norma di circolazione stradale è solo un “preavviso”; l’Autorità intervenuta, cioè, avverte che dalla violazione compiuta “deriverà” una decurtazione di punteggio, che però non è operativa per il semplice motivo di essere stata indicata nel verbale.

La decurtazione sarà effettiva infatti, come abbiamo visto, solo nel momento in cui il Mims l’avrà acquisita ai propri archivi informatici, aggiornando di conseguenza l’“Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida”, ossia il Portale di cui abbiamo parlato poco sopra (costituito presso la Direzione Generale della Motorizzazione Civile, art. 226 CdS), una volta ricevuto il verbale dall’Autorità originariamente intervenuta.

Il Ministero non può aggiornare l’Anagrafe prima che siano trascorsi 60 giorni dall’emissione del verbale; ciò proprio per consentire la proposizione di eventuali ricorsi da parte del titolare della patente.

Si può ricorrere in due modi:

- 1.** in sede di “autotutela”: inviando cioè al Prefetto del luogo della commessa violazione, entro 60 giorni, una semplice richiesta di revisione del verbale, sostenendo che l’articolo violato prevede la decurtazione di tot punti anziché di quelli indicati nel verbale, o che non la prevede affatto (art. 203 e 204CdS);
- 2.** in sede di giurisdizione ordinaria, con un vero e proprio ricorso al Giudice di Pace, sempre entro 30 giorni, o entro il diverso termine eventualmente indicato nel verbale.

In entrambi i casi **non si dovrà** però, pena l’inammissibilità del ricorso, aver provveduto al pagamento della correlata sanzione pecuniaria (multa).



Come “funziona” la cosiddetta “patente a punti”?

C'è stata in passato molta incertezza in merito; si sosteneva infatti che, essendo solo un “preavviso”, il verbale non fosse titolo idoneo o sufficiente a proporre ricorso, per una sanzione che, di fatto, non è ancora operativa.

Si sosteneva quindi che fosse necessario attendere l'effettiva acquisizione della decurtazione all'Anagrafe, potendo fare ricorso solo successivamente e direttamente al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).

La Cassazione Civile a Sezioni Unite ha invece poi affermato che sussiste l'interesse attuale del destinatario della violazione con sanzione accessoria (di decurtazione punti) a far valere **l'illegittimità del provvedimento**, sia **per quanto riguarda la violazione del Codice della Strada**, sia **per quanto riguarda il preannuncio dell'applicazione della sanzione accessoria**.

Si è cioè **affermato il principio di diritto per cui**, in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del Codice della Strada che, ai sensi dell'art. 126 bis C.d.S., comportino la previsione dell'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente di guida, **il destinatario del preannuncio di tale sanzione accessoria potrà proporre opposizione dinanzi al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S., senza necessità di attendere la comunicazione della variazione dei punti dall'organo competente, quale l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida**.

Pertanto, l'opposizione si potrà proporre dinanzi al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione e il ricorso, a pena di inammissibilità, dovrà essere proposto entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di contestazione, onde far valere contestualmente o disgiuntamente sia i vizi della sanzione principale che quelli della sanzione accessoria.



Tabella dei punteggi

(art. 126bis Cds)

COMPORAMENTO	ARTICOLO DEL CDS	PUNTI DECURTATI
Velocità non adeguata ai luoghi e circostanze (visibilità limitata, curve, intersezioni, scuole)	141 C8	5
Gareggiare in velocità	141 C9	10
Eccesso di velocità tra gli 11 e i 40 km/h rispetto al limite previsto	142 c8	3
Eccesso di velocità tra i 41 e i 60 km/h rispetto al limite previsto	142 c9	6
Eccesso di velocità superiore ai 60 km/h rispetto al limite previsto	142 c9bis	10
Circolare contromano in generale	143 c11	4
Circolare contromano in corrispondenza di curve, dossi e scarsa visibilità	143 c12	10
Circolare sulla corsia di centro o di sinistra di una carreggiata a senso unico quando la corsia di destra è libera	143 c13	4
Non fermarsi allo stop	145 c5	6
Mancata precedenza	145 c10	5
Mancato rispetto della segnaletica stradale (tranne divieto di sosta e di fermata)	146 c2	2
Passaggio con semaforo rosso o in violazione dei segnali del vigile	146 c3	6
Violazioni commesse ai passaggi a livello	147	6
Sorpasso azzardato	148 c15 rif c2	3
Sorpasso creando pericolo o intralcio	148 c15 rif c3	5
Sorpasso irregolare di tram	148 c15 rif 8	2
Sorpasso quando espressamente vietato	148 c16	10
Mancato rispetto della distanza di sicurezza	149 c4	3
Mancato rispetto della distanza di sicurezza con gravi danni ai veicoli	149 c5	5
Mancato rispetto della distanza di sicurezza con gravi danni a persone	149 c6	8
Comportamento irregolare o pericoloso nelle strettoie o su strade di montagna con gravi danni ai veicoli	150 c5 rif 149 c5	5
Comportamento irregolare o pericoloso nelle strettoie o su strade di montagna con gravi danni alle persone	150 c5 rif 149 c6	8

Tabella dei punteggi

COMPORAMENTO	ARTICOLO DEL CDS	PUNTI DECURTATI
Mancata accensione delle luci	152	1
Uso improprio degli abbaglianti	153	Da 1 a 3
Inversione di marcia in prossimità di curve, dossi o intersezioni	154 c7	8
Cambiamento di direzione o di corsia senza segnalazione, errata posizione sulla carreggiata	154 c8	2
Sosta negli spazi riservati allo stazionamento o alla fermata di autobus o riservati a taxi o veicoli per persone invalide, su scivoli o rampe o raccordi di marciapiedi per disabili, nelle corsie riservate a mezzi pubblici	158	Da 2 a 4
Ingombro della carreggiata - Mancata rimozione del carico caduto o del veicolo in avaria oppure mancata segnalazione del pericolo tramite il "triangolo"	161 c1 e 3	2
Non adottare le idonee cautele atte ad evitare pericoli per la circolazione in caso di caduta o spargimento di parte del carico sulla carreggiata	161 c2	4
Mancato uso del triangolo o del giubbino riflettente quando previsto	162	2
Irregolare sistemazione del carico	164	3
Traino irregolare di veicoli in avaria	165	2
Trasporto di cose su veicoli e rimorchi di massa superiore a 10t in sovraccarico di oltre il 5%	167 c2, 5 e 6	
Ecceденza non superiore a 1t		1
Ecceденza non superiore a 2t		2
Ecceденza non superiore a 3t		3
Ecceденza superiore a 3t		4
Trasporto di cose su veicoli e rimorchi di massa inferiore o uguale a 10t in sovraccarico di oltre il 5%	167 c3, 5 e 6	
Ecceденza non superiore al 10%		1
Ecceденza non superiore al 20%		2
Ecceденza non superiore al 30%		3
Ecceденza superiore al 30%		4

COMPORAMENTO	ARTICOLO DEL CDS	PUNTI DECURTATI
Circolazione con bisarche o container o veicoli per trasporto animali vivi in eccedenza ai limiti di sagoma o massa su strade diverse da quelle previste nel CdS	167 c7	3
Trasporto di merci pericolose in sovraccarico	168 c7	4
Trasporto di merci pericolose senza autorizzazione o senza rispettare i limiti e le condizioni dettate nell'autorizzazione	168 c8	10
Violazione delle prescrizioni specifiche per trasporto di merci pericolose (idoneità tecnica, pannelli, etichette, equipaggiamento e protezione)	168 c9	10
Violazione delle prescrizioni di compilazione e tenuta dei documenti di trasporto	168 c9bis	2
Trasporto a pagamento in soprannumero o in sovraccarico su veicoli trasporto persone diversi dalle autovetture (autobus)	169 c8	4
Trasporto di persone in soprannumero o in sovraccarico su autovetture	169 c9	2
Trasporto irregolare di persone, animali od oggetti (ad esempio animali non nel vano posteriore con apposito divisorio...)	169 c10	1
Trasporto irregolare di persone, animali od oggetti sui veicoli a motore a due ruote	170	1
Guida di veicoli a motore a due ruote senza l'uso del casco	171	5
Mancato o manomesso allacciamento delle cinture di sicurezza, mancato uso dei seggiolini per bambini	172	5
Mancato uso di lenti o altri dispositivi per compensare minorazioni (se prescritti sulla patente)	173 c3	8
Utilizzo del telefonino senza viva voce o auricolare, prima violazione	173 c3-bis primo periodo	5
Utilizzo del telefonino senza viva voce o auricolare, seconda violazione in due anni	173 c3-bis secondo periodo	10
Violazione del rispetto dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus superiore al 10% del limite massimo giornaliero	174 c5 guida	2
Violazione del rispetto dei periodi di riposo per gli autisti di camion e autobus superiore al 10% del limite minimo giornaliero	174 c5 riposo	5

Tabella dei punteggi

COMPORAMENTO	ARTICOLO DEL CDS	PUNTI DECURTATI
Violazione del rispetto dei periodi di guida e riposo per gli autisti di camion o autobus superiore al 20% del limite giornaliero	174 c6	10
Violazione del rispetto dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus superiore al 10% del limite massimo settimanale	174 c7 guida	1
Violazione del rispetto dei periodi di riposo per gli autisti di camion e autobus superiore al 10% del limite minimo settimanale	174 c7 riposo	3
Violazione del rispetto dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus superiore al 20% del limite massimo settimanale	174 c7 3° periodo-guida	2
Violazione del rispetto dei periodi di riposo per gli autisti di camion e autobus superiore al 20% del limite minimo settimanale	174 c7 3° periodo-riposo	5
Mancato rispetto delle disposizioni relative alle interruzioni di guida regolamento CE	174 c8	2
Circolazione in autostrada o su extraurbane principali con carico disordinato-instabile-sporgente	175 c13	4
Traino di veicoli che non sono rimorchi (es veicolo in avaria) in autostrada	175 c14	2
Comportamenti irregolari in autostrada o su extraurbane principali (sosta oltre le 24 ore, ciclomotori, a piedi, concessione di autostop...)	175 c16	2
Retromarcia in autostrada o su extraurbane principali, anche in corsia d'emergenza	176 c20 rif c1 lett b)	10
Circolazione su corsia di emergenza in autostrada o errata circolazione sulle corsie di accelerazione o decelerazione	176 c20 rif c1 lett c) e d)	10
Circolazione irregolare su autostrade o extraurbane principali (sosta errata, abbandono di veicoli, mancato pagamento del pedaggio con rilevamento della violazione contestuale e non differita)	176 c21	2
Non concedere strada ai veicoli di emergenza con i dispositivi di allarme in funzione	177	2
Violazione del rispetto dei periodi di guida per gli autisti di mezzi per trasporto professionale non muniti di cronotachigrafo superiore al 10% del limite massimo giornaliero	178 c5 guida	2
Violazione del rispetto dei periodi di riposo per gli autisti di mezzi per trasporto professionale non muniti di cronotachigrafo superiore al 10% del limite minimo giornaliero	178 c5 riposo	5

Tabella dei punteggi

COMPORAMENTO	ARTICOLO DEL CDS	PUNTI DECURTATI
Violazione del rispetto dei periodi di guida e riposo per gli autisti di mezzi per trasporto professionale non muniti di cronotachigrafo superiore al 20% del limite giornaliero	178 c6	10
Violazione del rispetto dei periodi di guida per gli autisti di mezzi per trasporto professionale non muniti di cronotachigrafo superiore al 10% del limite massimo settimanale	178 c7 guida	1
Violazione del rispetto dei periodi di riposo per gli autisti di mezzi per trasporto professionale non muniti di cronotachigrafo superiore al 10% del limite minimo settimanale	178 c7 riposo	3
Violazione del rispetto dei periodi di guida per gli autisti di mezzi per trasporto professionale non muniti di cronotachigrafo superiore al 20% del limite massimo settimanale	178 c7 3° periodo-guida	2
Violazione del rispetto dei periodi di riposo per gli autisti di mezzi per trasporto professionale non muniti di cronotachigrafo superiore al 20% del limite minimo settimanale	178 c7 3° periodo-riposo	5
Mancato rispetto delle disposizioni relative alle interruzioni di guida regolamento CE per autisti di mezzi per trasporto professionale non muniti di cronotachigrafo	178 c8	2
Circolazione con cronotachigrafo mancante o manomesso o non funzionante per i veicoli sottoposti all'obbligo del cronotachigrafo	179 c2	10
Circolazione con limitatore di velocità mancante o manomesso o non funzionante per i veicoli sottoposti all'obbligo del limitatore di velocità	179 c2bis	10
Guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l)	186 c2	10
Rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato alcolemico	186 c7	10
Guida sotto l'influenza dell'alcool (con tasso alcolemico superiore a 0 g/l) per conducenti di età inferiore a 21 anni o neopatentati o esercenti l'attività professionale di trasporto di persone o cose	186bis	5
Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti	187 c2	10
Rifiuto di sottoporsi all'accertamento relativo allo stato di guida sotto l'effetto di stupefacenti	187 c8	10
Utilizzo illegittimo di permessi e strutture per la circolazione di veicoli al servizio di persone invalide	188	Da 3 a 6

Tabella dei punteggi

COMPORAMENTO	ARTICOLO DEL CDS	PUNTI DECURTATI
Mancata fermata o assistenza in caso d'incidente con danni solo a veicoli	189 c5 1° periodo	4
Mancata fermata o assistenza in caso d'incidente con danni gravi a veicoli	189 c5 2° periodo	10
Mancata fermata o assistenza in caso di incidente con danni a persone	189 c6	10
Comportamento irregolare in caso di incidente (intralcio alla circolazione, rifiuto di fornire i propri dati, modifica stato dei luoghi, dispersione delle tracce)	189 c9	2
Mancata precedenza a pedoni che transitano su attraversamenti pedonali	191 c1	8
Rendere insicuro l'attraversamento a pedone che lo abbia già iniziato su strade prive di attraversamento pedonale	191 c2	4
Non fermarsi in caso di attraversamento della carreggiata da parte di disabili o non prevedere, quando sia ragionevole farlo, pericoli dovuti al comportamento di anziani e bambini	191 c3	8
Non ottemperare agli obblighi verso i funzionari, ufficiali e agenti di polizia in uniforme o muniti dell'apposito distintivo (fermarsi se richiesto, esibire i documenti...)	192 c6	3
Non fermarsi all'intimazione di stop ad un posto di blocco	192 c7	10
Circolare senza la copertura dell'assicurazione RCA	193 c2	5

*NB: quando le violazioni di cui sopra vengono commesse da **neopatentati** (cioè nei primi tre anni dal conseguimento della patente) i punti sottratti sono il doppio.

NB: i punti vengono sottratti dalla **patente se la violazione è commessa alla guida di un veicolo per utilizzo privato personale, mentre vengono sottratti dalla **CqC** se la violazione è commessa alla guida di veicoli nell'esercizio di attività professionale di trasporto di cose o persone.

Patente e CqC sono relativamente autonome: in caso di azzeramento del punteggio nella CqC resta infatti salvo il punteggio della patente (si possono continuare a guidare veicoli per uso personale, ma non professionali; questi ultimi potranno essere guidati solo a seguito di ripristino del punteggio sulla CqC); in caso di azzeramento del punteggio della patente resta salvo il punteggio della CqC ma non è possibile guidare alcun mezzo, né privato personale né professionale, fino a quando non si sia recuperato il punteggio della patente tramite apposito esame di revisione.

Tabella tipologia patenti

(art. 115 e 116 CdS)

La Direttiva Comunitaria 2006/126/CE e 2009/113/CE (preceduta dalla 2006/126/CE, recepita in Italia con il Dlgs n.59 del 2011) è stata recepita in Italia con il Dlgs n.2 del 2013, in vigore dal 19/01/2013.

Questi provvedimenti hanno introdotto la cosiddetta **Patente Europea**, unica e uguale per tutti i cittadini europei, in formato “card” standard con la foto digitale del conducente.

In Europa si può quindi essere titolari di un solo documento di guida e **nessuno può essere in possesso di più patenti emesse dai diversi Stati membri.**

In Italia è possibile guidare temporaneamente con patente estera; se si acquista però la residenza in Italia si deve provvedere alla conversione della patente estera in Europea, rilasciata dallo Stato Italiano, entro un anno dall'acquisto della residenza.

Le tipologie di patente descritte qui di seguito sono quindi le stesse in ogni Paese Europeo e abilitano alla guida delle medesime categorie dei veicoli (in tutto 15), così come uguali sono i codici (in tutto 99), riportati sul retro della card modello standard, che identificano eventuali limitazioni o prescrizioni (solo a titolo di esempio: cod 01.01 “guida con gli occhiali”, cod 05.03 “guida senza passeggeri”, cod 78 “limitata a veicoli con cambio automatico”, cod 95 “carta di qualificazione del conducente, etc..).

Le 15 categorie di patente sono descritte all'art. 116 CdS, mentre le età minime per il relativo conseguimento sono descritte all'art. 115 CdS.

PATENTE	ABILITA ALLA GUIDA DEI SEGUENTI VEICOLI	EVENTUALE RIMORCHIO AGGANCIABILE	ETÀ MINIMA PER IL CONSEGUIMENTO
AM	Ciclomotori a due ruote, o veicoli a tre ruote, con velocità massima non superiore a 45km/h e cilindrata inferiore o uguale a 50cc oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici	/	14 senza trasporto di passeggeri e solo in territorio italiano; 16 con trasporto passeggeri e anche in territorio estero (Paesi europei)
	Quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore a 350kg, con velocità massima non superiore a 45km/h, la cui cilindrata sia inferiore o uguale a 50cc o la cui potenza massima sia inferiore o uguale a 4kw per i motori elettrici	/	Idem

Tabella tipologia patenti

PATENTE	ABILITA ALLA GUIDA DEI SEGUENTI VEICOLI	EVENTUALE RIMORCHIO AGGANCIABILE	ETÀ MINIMA PER IL CONSEGUIMENTO
A1	Motocicli di cilindrata massima di 125cc, potenza massima di 11kw e rapporto potenza/peso non superiore a 0,1kw/kg; tricicli di potenza non superiore a 15kw	/	16
A2	Motocicli di potenza non superiore a 35kw con rapporto potenza/peso non superiore a 0,2kw/kg	/	18
A	Motocicli con cilindrata superiore a 50cc e tricicli di potenza superiore a 15kw	Anche con sidecar	24 (20, se titolare di patente A2 da almeno due anni; 21 per tricicli)
B1	Quadricicli la cui massa a vuoto è inferiore o uguale a 400kg (550kg se destinati a trasporto merci) con potenza massima inferiore o uguale a 15kw	/	18
B	Autoveicoli la cui massa massima non superi 3500kg omologati per il trasporto di non più di 8 passeggeri oltre al conducente; veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, e con una massa autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg; motocicli di cilindrata massima di 125cc, potenza massima di 11kw e rapporto potenza/peso non superiore a 0,1kw/kg; tricicli di potenza non superiore a 15kw	Rimorchio con massa fino a 750kg (è comunque necessario patentino con codice comunitario se la massa complessiva supera 4250 kg). Se però la combinazione supera i 3.500 kg è necessario il superamento di un esame apposito che dà adito al rilascio di un codice europeo inserito nella patente	18
BE	Complessi di veicoli composti da motrice di categoria B e rimorchio (vedi specifiche a fianco)	Rimorchio con massa fino a 3500 kg	18
C1	Autoveicoli la cui massa è superiore a 3500kg e inferiore a 7500kg omologati per il trasporto di non più di 8 passeggeri oltre al conducente	Rimorchio con massa fino a 750 kg	18
C1E	Complessi di veicoli composti da motrice di categoria C1 e rimorchio (vedi specifiche a fianco)	Rimorchio con massa superiore a 750kg purché la massa complessiva non superi 12000kg	18

Tabella tipologia patenti

PATENTE	ABILITA ALLA GUIDA DEI SEGUENTI VEICOLI	EVENTUALE RIMORCHIO AGGANCIABILE	ETÀ MINIMA PER IL CONSEGUIMENTO
	Complessi di veicoli composti da motrice di categoria B e rimorchio (vedi specifiche a fianco)	Rimorchio con massa superiore a 3500kg purché la massa complessiva non superi 12000 kg	
C	Autoveicoli (diversi da quelli delle categorie D1 o D) la cui massa è superiore a 3500kg, omologati per il trasporto di non più di 8 passeggeri oltre al conducente	Rimorchio con massa fino a 750kg	21 (o 18 se titolare di CqC a seguito di corso professionalizzante specifico) cfr dlgs 286/2005
CE	Complessi di veicoli composti da motrice di categoria C e rimorchio (vedi specifiche a fianco)	Rimorchio con massa fino a 750kg	21 (idem come sopra)
D1	Autoveicoli omologati per trasporto di non più di 16 passeggeri oltre al conducente e aventi una lunghezza massima di 8 metri	Rimorchio con massa fino a 750kg	21
D1E	Complessi di veicoli composti da motrice di categoria D1 e rimorchio (vedi specifiche a fianco)	Rimorchio con massa superiore a 750kg	21
D	Autoveicoli omologati per il trasporto di più di 8 passeggeri oltre al conducente	Rimorchio con massa fino a 750kg	24 (o 21 per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 km) (o 18 per medesima percorrenza ma dopo superamento di apposito corso professionalizzante specifico) cfr dlgs 586/2005
DE	Complessi di veicoli composti da motrice di categoria D e rimorchio (vedi specifiche a fianco)	Rimorchio con massa superiore a 750kg	24 (idem come sopra)

Il Foglio Rosa e la patente GA (Guida Assistita).

Il **Foglio Rosa** (art. 122 CdS) è un'autorizzazione per **esercitarsi alla guida** che viene rilasciata a chi ha compiuto 18 anni e ha superato gli esami di teoria per poter ottenere la patente di guida. Con questa autorizzazione il patentando si può esercitare alla guida su veicoli delle **categorie per le quali ha richiesto la patente**, purché al suo fianco si trovi, in funzione d'istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni; sull'autoveicolo utilizzato per le esercitazioni devono essere posti contrassegni recanti la **lettera "P"** (che sta per "principiante"); se non c'è la "P" la sanzione **da € 87 a € 344**.

Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore (ad esempio sui ciclomotori e motocicli, patenti AM, A1, A2, A) sono consentite in luoghi poco frequentati ed è assolutamente vietato trasportare passeggeri.

L'autorizzazione è valida per sei mesi (dodici in caso di patente B) entro i quali è necessario superare l'esame di guida pratico; se entro tale periodo non si supera l'esame pratico (sono consentite al massimo due prove nel periodo) è necessario ricominciare tutto il percorso, compreso l'esame di teoria.

Chiunque guida **senza l'autorizzazione**, ma con a fianco l'accompagnatore, è soggetto alla sanzione da **€ 430 a € 1.731**; la medesima sanzione si applica alla persona che funge da istruttore. Alla stessa sanzione soggiace chiunque guida con l'autorizzazione ma **senza avere a fianco l'accompagnatore**, ma in questo caso si aggiunge anche il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

La **Guida Assistita – Patente GA** (art. 115 c1 1bis CdS) invece consiste in questo: chiunque abbia compiuto diciassette anni e sia titolare di patente A1 o B1 può guidare, ai medesimi fini di esercitazione di cui sopra, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t, con potenza specifica non superiore a 55kw/t e di potenza massima non superiore a 70kw, purché accompagnato da una persona munita di patente di categoria B o superiore, conseguita da almeno dieci anni, previa autorizzazione di apposita autorizzazione e non prima di aver effettuato almeno 10 ore di corso pratico di guida presso un'autoscuola.

Sul veicolo non può essere presente alcun altro passeggero, tranne l'accompagnatore e sul veicolo deve essere posto apposito contrassegno recante le **lettere "GA"**.



La CqC e il Kb.

Come abbiamo visto sopra la **Carta di Qualificazione del Conducente** (CqC art. 116 comma 11) è una speciale abilitazione di cui devono essere minuti i possessori di patente C1, C, C1E e CE per poter esercitare professionalmente il trasporto di cose, e i possessori di patente D1, D, D1E e DE per poter esercitare professionalmente il trasporto di persone. Tali abilitazioni sono soggette a rinnovo biennale tramite la frequenza di appositi corsi di formazione presso autoscuole abilitate secondo gli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito.

Il **Kb** è invece un certificato di abilitazione professionale per la guida di Taxi e autovetture adibite a Noleggio Con Conducente (Ncc); può essere conseguito solo da chi ha più di 21 anni ed è in possesso almeno della patente B1.

